

Legge regionale 21 luglio 2008 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).**

## **Art. 24**

*(Istituzione del Fondo POR FESR 2007-2013)(7)*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, di cui agli articoli 32 e 37 del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e degli interventi previsti dal Piano d'Azione Coesione, anche in coerenza con gli obiettivi di Europa 2020 di cui alla decisione del Comitato del Quadro Strategico Nazionale (QSN) del 27 febbraio 2012, conseguenti a una riprogrammazione della quota di risorse assegnate dallo Stato al Programma operativo regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione FESR, a titolo di cofinanziamento nazionale, di seguito denominati Programma, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato).

(2)

2. Al Fondo affluiscono:

- a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea CE(2007) 5717, del 20 novembre 2007, di approvazione del POR FESR 2007-2013, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato;
- c) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a

titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo, a valere sul Fondo, di cui all'articolo 19, comma 4, lettera a), della legge regionale 21/2007;

**d)** le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007;

**e)** le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma.

(1)

**2 bis.** Le risorse regionali già destinate al Fondo di cui al comma 2, lettera d), e non utilizzate, e le risorse di cui al comma 2, lettera e), possono essere utilizzate per la costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento nell'ambito del Piano d'Azione Coesione di cui al comma 1.

(5)

**2 ter.** La Giunta regionale, previa ricognizione annuale delle risorse disponibili, con deliberazione provvede a riassegnare le risorse di cui al comma 2 bis agli interventi ammissibili al Piano d'Azione Coesione.

(6)

**2 quater.** A chiusura della programmazione comunitaria 2007 - 2013, al Fondo riaffluiscono altresì gli importi residui, a suo tempo versati per la costituzione del Fondo di Garanzia per le imprese in attuazione dell'attività 1.2.a "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI" linea di intervento c) "Fondo di Garanzia per le imprese" del POR FESR 2007-2013.

(8)

**2 quinquies.** Il soggetto gestore, al termine della gestione del Fondo di Garanzia, versa al Fondo le disponibilità finanziarie residue assegnate.

(9)

**2 sexies.** La Regione in attuazione della Convenzione stipulata con il soggetto gestore, riversa allo stesso, e per le medesime finalità, la minor somma fra il valore restituito al Fondo ed il valore di spesa pubblica riconosciuto ammissibile nell'ambito della procedura di chiusura del programma.

(10)

**3.** Gli interessi maturati sul Fondo rimangono nella disponibilità del medesimo. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'allocazione di tali risorse, al netto delle ritenute fiscali e delle spese per la tenuta del conto, nell'ambito degli interventi previsti dal Programma, quali risorse aggiuntive al piano finanziario approvato.

**3 bis.** Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli interventi del Piano d'Azione e Coesione attuati dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca.

(3)

**3 ter.** Agli interventi del Piano d'Azione e Coesione attuati dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca si applicano i regolamenti regionali di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, in quanto compatibili con le previsioni di cui al comma 3 bis.

(4)

Note:

**1** Integrata la disciplina della lettera e) del comma 2 da art. 2, comma 127, L. R. 11/2011

**2** Comma 1 sostituito da art. 2, comma 105, L. R. 14/2012

**3** Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 8/2014

**4** Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 8/2014

- 5** Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 14/2015
- 6** Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 14/2015
- 7** Vedi anche quanto disposto dall'art. 24, comma 1, L. R. 19/2015
- 8** Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 29, L. R. 24/2016
- 9** Comma 2 quinquies aggiunto da art. 2, comma 29, L. R. 24/2016
- 10** Comma 2 sexies aggiunto da art. 2, comma 29, L. R. 24/2016